

## Scheda di Programma

Per l'attivazione nell'ambito del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni del seguente Programma di ricerca, a valere sulle risorse di cui al DM n. 351/2022, relativamente alla seguente Misura:

**M4C1- Inv. 3.4** "Didattica e competenze universitarie avanzate" → **Dottorati dedicati alle transizioni digitali e ambientali.**

**M4C1- Inv. 4.1** "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale". In particolare:

**Dottorati PNRR**

**Dottorati per la Pubblica Amministrazione**

(selezionare l'area/le aree CUN di riferimento del programma tra quelle di seguito indicate)

- Area 09 – Ingegneria industriale e dell'informazione
- Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- Area 12 – Scienze giuridiche
- Area 13 – Scienze economiche e statistiche
- Area 14 – Scienze politiche e sociali

**Dottorati per il patrimonio culturale**

(selezionare l'area/le aree disciplinare/i e la tematica del programma tra quelle di seguito indicate)

- culturali
- Area 01 – Scienze matematiche e informatiche **Tematica** – Informatica, patrimonio e beni culturali
  - Area 02 – Scienze Fisiche **Tematica** – Fisica applicata al patrimonio culturale e ai beni culturali
  - Area 03 – Scienze chimiche **Tematica** – Chimica, ambiente, patrimonio e beni culturali
  - Area 04 Scienze della Terra **Tematica** – Georisorse minerarie per l'ambiente, il patrimonio e i beni culturali
  - Area 05 Scienze Biologiche **Tematica** - Ecologia, patrimonio e beni culturali
  - Area 08 – Ingegneria civile e Architettura **Tematiche** 1) Architettura, ambiente antropizzato, patrimonio e beni culturali 2) Architettura e paesaggio 3) storia dell'architettura; 4) Restauro; 5) Pianificazione e progettazione dell'ambiente antropizzato; 6) Design e progettazione tecnologica dell'architettura
  - Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico -artistiche **Tematiche** 1) Archeologia; 2) Storia dell'arte; 3) Media, patrimonio e beni culturali
  - Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche **Tematiche** 1) Biblioteconomia; 2) Archivistica; 3) Storia del patrimonio e dei beni culturali 4) Paleografia; 5) Estetica; 6) Didattica dell'arte; 7) pedagogia dell'Arte
  - Area 12 - Scienze giuridiche **Tematica** Diritto del patrimonio culturale
  - Area 13 - Scienze Economiche e statistiche **Tematiche** 1) Economia della cultura e dell'arte 2) Economia e gestione delle imprese artistiche e culturali; 3) Statistica e Data Analytics per i beni culturali
  - Area 14 Scienze Politiche e sociali **Tematiche** 1) Sociologia dei beni culturali 2) sociologia dell'ambiente e del territorio

❖ **Titolo del Programma di ricerca:** Tutela della salute, organizzazione ed articolazione del Servizio Sanitario, con particolare riferimento ai processi di digitalizzazione atti a favorire l'accesso ai servizi, tenuto conto della normativa comunitaria ed interna in tema di trattamento dei dati personali (Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016 del 27 aprile 2016 - c.d. "GDPR"; d. lgs. n. 101/2018; d.l. n. 139/2021).

❖ **Title of the Research Program:** Health protection, organization and articulation of the Health Service, with particular reference to digitization processes aimed at facilitating access to

services, taking into account Community and internal legislation on the processing of personal data (General Data Protection Regulation 2016 of 27 April 2016 - called "GDPR"; Legislative Decree no. 101/2018; Legislative Decree no. 139/2021).

❖ **Descrizione** (MAX 5000 CARATTERI SPAZI ESCLUSI):

Il tema della protezione dei dati personali si è sviluppato attorno ai nuovi percorsi avviati con la riforma del procedimento amministrativo nell'ultimo decennio dello scorso secolo. Se oggi costituisce un dato pacificamente acquisito, quello per il quale il valore della trasparenza si accompagna ai diritti inerenti al trattamento dei dati personali, con lo specifico riconoscimento, in seno ai procedimenti amministrativi, di puntuali obblighi per l'amministrazione, il tema del trattamento dei dati personali, un tempo non era così importante: i *sancta sanctorum*, gli archivi delle amministrazioni pubbliche erano lontani dall'essere oggetto di ispezione, sindacato, accesso o altro, né alcuno dubitava che i fascicoli ci fossero e ci fossero tutti.

L'accesso agli atti in chiave difensiva e solo marginalmente conoscitiva, come noto, ha, in seguito, conosciuto declinazioni nuove che, per certi versi, ne hanno capovolto i termini: affermatasi, a partire dal 2012, la chiave anticorruptiva, l'accesso agli atti è stato declinato come diritto alla conoscibilità dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, ponendo enormi problemi in termini di privacy, di protezione dei dati sensibili e di trattamento degli stessi. Il Codice della privacy, in armonia con i primi interventi eurounitari è intervenuto sul punto, accompagnato dal Codice dell'amministrazione digitale. In un sistema globalizzato, il fenomeno della digitalizzazione ha assunto un ruolo centrale nell'efficientamento delle attività pubbliche, imponendo nuovi compiti, compreso quello di garantire la sicurezza dei dati, al punto da istituire un apposito Garante, la cui attività è stata assai rilevante nella fase emergenziale.

La delicatezza della questione non poteva sfuggire all'Europa, la quale, dopo una prima importante direttiva, la 95/46/CE del 24 ottobre 1995, ha varato nel 2016 una ulteriore normativa di carattere generale, ossia il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, n. 2016 del 27 aprile 2016 (c.d. "GDPR"), ove l'esperienza maturata nell'ultimo ventennio, si è tradotta in un *corpus* avanzato ed assai ricco di spunti di riflessione.

Fondamentale l'art. 1 composto da tre fondamentali commi. Dall'esame di questa norma si comprende perché il tema del trattamento dei dati, in sé, costituisca un terreno accidentato, sicuramente rischioso nel suo concreto dipanarsi. Da un lato, infatti, si parla di *protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*, dall'altro si chiarisce che le norme sono finalizzate alla *libera circolazione dei dati*. Il *diritto alla protezione dei dati personali* è inserito tra *i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche*, eppure *la libera circolazione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*. La contraddizione, ovviamente, è solo apparente: intanto si tratta di una norma in piena aderenza con l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali UE e con l'art. 16 del TFUE; in secondo luogo, la protezione dei diritti fondamentali – cui si accompagnano specularmente, è bene rammentarlo, i doveri fondamentali – non postula necessariamente condizioni di specialità, anche nel trattamento dei dati, né si traduce in vincoli superflui ogni qual volta ci si imbatte in uno di essi. La relazione è, dunque, tra la massima diffusione dei dati e l'adozione di misure adeguate per il loro trattamento e la loro protezione, un'apparente antitesi che si stima proficua anche per lo sviluppo del mercato, oltrechè della persona. Il legislatore nazionale è intervenuto ripetutamente sul tema: prima con il d. lgs. n. 101/2018 e più di recente, in ragione di alcune incongruenze sistemiche segnalate anche dall'Autorità garante della privacy, ha adottato il decreto legge 8 ottobre 2021 n. 139, il quale ha apportato significative modifiche al Codice della privacy (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

La discussione è, tuttora, aperta in merito all'esercizio dei poteri pubblici, laddove spicca quello delle istituzioni sanitarie, in ragione del fatto che il trattamento dei dati potrebbe tradursi in profili ostativi agli interventi necessari, paralizzando gli stessi procedimenti. Tali procedimenti, del resto, sono inseriti nel contesto più ampio della digitalizzazione (si pensi, per tutti, alla c.d. *telemedicina*), laddove la relazione con il cittadino/utente conosce declinazioni nuove, in grado di compendiare la tutela della salute con l'efficienza organizzativa e l'efficacia delle attività amministrative. Un tema sicuramente da esplorare, i cui tratti rientrano pienamente nella missione "*Salute*" (n. 6 PNRR), incidendo, in particolare, sull'obiettivo di "*rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure*".

The issue of personal data protection has developed around the new paths started with the reform of the administrative procedure in the last decade of the last century. If today it constitutes a peacefully acquired datum, the one for which the value of transparency is accompanied by the rights inherent in the processing of personal data, with the specific recognition, within administrative procedures, of specific obligations for the administration, the issue of the processing of personal data, was once not so important: the *sancta sanctorum*, the archives of public administrations were far from being the subject of inspection, union, access or other, nor did anyone doubt that the files were there and there were all.

Access to documents in a defensive and only marginally cognitive key, as is known, has, subsequently,

known new declinations that, in some ways, have overturned the terms: since 2012, the anti-corruption key has been affirmed, access to documents has been declined as a right to know the data in the possession of public administrations, posing enormous problems in terms of privacy, protection of sensitive data and processing of the same. The Privacy Code, in harmony with the first Euro-unitary interventions, intervened on this point, accompanied by the Digital Administration Code. In a globalized system, the phenomenon of digitization has assumed a central role in the efficiency of public activities, imposing new tasks, including that of guaranteeing data security, to the point of establishing a special Guarantor, whose activity has been very relevant in the emergency phase.

The delicacy of the issue could not escape Europe, which, after a first important directive, the 95/46 / EC of 24 October 1995, launched in 2016 a further general legislation, namely the General Data Protection Regulation, n. 2016 of 27 April 2016 (so-called "GDPR"), where the experience gained in the last twenty years, has translated into an advanced corpus and very rich in food for thought.

Fundamental art. 1 composed of three fundamental paragraphs. From the examination of this rule it is clear why the issue of data processing, in itself, constitutes a rough terrain, certainly risky in its concrete unraveling. On the one hand, in fact, we talk about the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, on the other hand it is clarified that the rules are aimed at the free movement of data. The right to the protection of personal data is included among the fundamental rights and freedoms of natural persons, yet free movement cannot be restricted or prohibited on grounds relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data. The contradiction, of course, is only apparent: meanwhile it is a rule in full compliance with art. 8 of the EU Charter of Fundamental Rights and with art. 16 TFEU; secondly, the protection of fundamental rights – which are accompanied by the fundamental duties in a mirror image, it should be remembered – does not necessarily postulate conditions of specialty, even in the processing of data, nor does it translate into unnecessary constraints whenever one of them is encountered. The relationship is, therefore, between the maximum dissemination of data and the adoption of adequate measures for their treatment and protection, an apparent antithesis that is also considered profitable for the development of the market, as well as of the person. The national legislature has repeatedly intervened on the subject: first with the d. lgs. n. 101/2018 and more recently, due to some systemic inconsistencies also reported by the Privacy Authority, adopted Decree-Law no. 139 of 8 October 2021, which made significant changes to the Privacy Code (Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003).

The discussion is still open on the exercise of public powers, where that of health institutions stands out, due to the fact that the processing of data could result in profiles that hinder the necessary interventions, paralyzing the procedures themselves. These procedures, moreover, are inserted in the broader context of digitization (think, for everyone, of the so-called telemedicine), where the relationship with the citizen / user knows new declinations, able to summarize the protection of health with the organizational efficiency and effectiveness of administrative activities. A theme certainly to be explored, whose traits are fully part of the "Health" mission (n. 6 PNRR), affecting, in particular, the objective of "strengthening prevention and health services in the area, modernizing and digitizing the health system and ensuring equity of access to care".

#### ❖ **PERIODO IN IMPRESA – CENTRI DI RICERCA – P.A.:**

Il Programma di ricerca sarà svolto in collaborazione con il seguente soggetto:

Ragione sociale: Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Piemonte-Papardo

Sede legale: Messina, Viale Europa 1

Rappresentante legale: Direttore Generale pro-tempore

L'ente sopra citato ospiterà il dottorando beneficiario della borsa finanziata sulle risorse del DM 351/2022 per n. 6 mesi nel corso del dottorato.

#### ❖ **PERIODO ALL'ESTERO:**

Il Programma di ricerca prevede un periodo all'estero di n. 6 mesi presso la seguente istituzione:  
UNIVERSETI SHKODRES LUIGJ GURAKUQI - SHKODER (Albania)

Si dichiara inoltre che il presente programma è conforme al principio "di non arrecare un danno significativo" (DHS) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione Europea (Comunicazione della Commissione Europea 2021/C58/01) e garantisce il rispetto dei principi orizzontali del PNRR (contributo

all'obiettivo climatico e digitale c.d. tagging, il principio della parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani).